

Vocabolario

Attore/Attrice (o parte attrice): il coniuge che si attiva per introdurre la causa di dichiarazione di nullità del proprio matrimonio.

C.D.C.: acronimo di Codice di Diritto Canonico, ovvero il codice normativo della Chiesa Cattolica di rito latino. L'attuale codice, promulgato il 25 gennaio 1983 da Giovanni Paolo II, ha sostituito il precedente, ossia il Codice Pio Benedettino, promulgato nel 1917 e così denominato perché elaborato durante i pontificati di Pio X e Benedetto XV.

Cancelliere (o Protonotaro): viene nominato dal Moderatore e coordina l'attività della Cancelleria. Collabora con il Vicario Giudiziale nell'organizzazione generale del funzionamento del Tribunale.

Capo di nullità: motivo giuridico per cui il matrimonio potrebbe essere nullo e sul quale si indaga. In una causa possono essere concordati anche più capi di nullità.

Causa incidentale (o solo Incidentale): questione sorta dopo che la causa è iniziata con la citazione in giudizio e che, nonostante non sia espressamente contenuta nel libello introduttivo, risulta talmente pertinente alla causa stessa da dover essere risolta prima della questione principale (vedere in proposito il canone 1587 del C.D.C.).

Convenuto/Convenuta (o parte convenuta): il coniuge che viene chiamato a partecipare al processo per dare la sua versione dei fatti.

Collegio (o Terna giudicante): l'insieme dei tre giudici che pronunzieranno la sentenza definitiva. Di fronte a cause particolarmente difficili o di maggiore importanza, il Moderatore può decidere di elevare a cinque il numero dei componenti del Collegio (ai sensi del canone 1425 § 2 del C.D.C.).

D.C.: acronimo di *Dignitas Connubii*. La cosiddetta "Istruzione Dignitas Connubii" è un testo legislativo emanato nei primi mesi del 2005 con lo scopo di accostarsi al già esistente Codice di Diritto Canonico, al fine di facilitarne la consultazione e l'applicazione. Tale testo, dunque, si offre agli operatori giuridici dei tribunali ecclesiastici come una sorta di vademecum, ossia una guida immediata per un miglior adempimento del loro lavoro nei processi canonici di nullità matrimoniale.

Decreto: atto autoritativo con cui il Presidente di turno, l'Istruttore o lo stesso Collegio regolano, ciascuno per la propria competenza, lo svolgimento del processo, decidendo le questioni che possono insorgere in itinere.

Difensore del vincolo: ha il compito di presentare le ragioni che si oppongono, nel caso concreto, alla dichiarazione di nullità del matrimonio, così da garantire il contraddittorio necessario all'accertamento della verità. Nell'ambito del processo ha diritti e doveri analoghi a quelli delle parti in causa.

Dubbio concordato (o Formula del dubbio): l'insieme dei capi di nullità ammessi nel singolo processo affinché siano verificati.

Istanza: richiesta delle parti in causa (e/o dei loro patroni) o del Difensore del vincolo, normalmente rivolta al Giudice istruttore e/o al Presidente di turno.

Istruttore (o Giudice Istruttore): è il Giudice che interroga le parti e i testimoni e ne verbalizza le deposizioni. Ad esso (come anche al Presidente di turno) spetta anche decidere quali altre prove possano essere ammesse.

M.I.D.I.: acronimo di *Mitis Iudex Dominus Iesus*. Si tratta di una lettera apostolica di Papa Francesco, in forma di motu proprio (vedi relativa voce in questa pagina), pubblicata l'8 settembre 2015 ed entrata in

vigore il successivo 8 dicembre 2015 e che ha lo scopo di riformare e snellire il procedimento di accertamento della nullità matrimoniale.

Moderatore: è il Vescovo al quale spetta, tra gli altri, l'onere di vigilare sul corretto ed efficace funzionamento dello medesimo Tribunale.

Motu proprio: locuzione latina la cui traduzione letterale significa "di propria iniziativa". Indica una decisione (atto, documento o nomina) presa, appunto, di propria iniziativa da chi ne ha il potere o la facoltà.

Notaio (o Attuario): ha il compito di redigere i verbali di udienza, sotto la moderazione del Giudice; con la propria firma fa fede dei verbali di udienza e degli altri atti e documenti rilasciati dal Tribunale su mandato del Giudice responsabile dei procedimenti in corso.

Parte: uno dei due coniugi del cui matrimonio si discute.

Patrono: nel linguaggio dei Tribunali Ecclesiastici, indica l'avvocato di una parte.

Ponente (o Giudice Ponente): giudice relatore e anche istruttore designato dal Presidente di turno tra gli altri due componenti del Collegio giudicante.

Presidente di turno (o Preside): il giudice che presiede il Collegio giudicante.

Promotore di Giustizia: al suo ufficio spetta l'accusa della nullità del matrimonio e la tutela della legge processuale.

Relatore (o Giudice Ponente): il giudice del Collegio giudicante (solitamente corrispondente al Giudice Ponente) che ha l'incarico di redigere la relazione della sentenza.

Sentenza: l'atto del Collegio giudicante che conclude il processo, dichiarando valido o nullo il matrimonio in questione. È esecutiva la sentenza che dichiara la nullità del vincolo, a meno che non venga interposto appello alla decisione dei Giudici da parte degli aventi diritto.

Vicario Giudiziale: viene nominato dal Vescovo che ha costituito il Tribunale. Figura che, in stretta collaborazione con il Moderatore, dirige l'attività del Tribunale, curandone l'efficacia e la correttezza del funzionamento.